

Legge 14 marzo 1977, n.73

Ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, con allegati, nonché dell'accordo tra le stesse Parti, con allegati, dell'atto finale e dello scambio di note, firmati ad Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975

(in GU n.77 del 21 marzo 1977)

Articolo 1

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare¹:
 - a) il trattato fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia firmato ad Osimo il 10 novembre 1975 ed i relativi dieci allegati;
 - b) l'accordo sulla promozione della cooperazione economica tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia firmato ad Osimo il 10 novembre 1975 ed i relativi quattro allegati;
 - c) l'atto finale firmato ad Osimo il 10 novembre 1975 relativo ai due strumenti internazionali sopraindicati;
 - d) uno scambio di lettere concernente la cittadinanza delle persone che si trasferiranno in Italia sulla base delle disposizioni dell'art.3 del trattato di cui alla lettera a) del presente articolo.

Articolo 2

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto previsto dall'atto finale compreso fra quelli indicati nel precedente art.1.

Articolo 3

1. Il Governo, su proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro ed i Ministri preposti alle amministrazioni interessate, è autorizzato ad emanare entro 18 mesi dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica degli atti di cui al precedente art.1, secondo i principi ed i criteri direttivi contenuti negli atti stessi, con uno o più decreti aventi forza di legge ordinaria², le norme necessarie, anche sotto gli aspetti tecnico, finanziario e fiscale, ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dagli atti suddetti ed a consentire l'attuazione delle misure connesse occorrenti per il raggiungimento delle finalità indicate negli atti medesimi.
2. I decreti di cui al precedente comma sono emanati dal Governo previa consultazione della giunta regionale ai fini dell'art.47, terzo comma, dello statuto³ della regione Friuli-Venezia Giulia, sentita una Commissione parlamentare composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Si prescinde dal parere previsto dal precedente comma qualora non sia espresso entro 30 giorni dalla richiesta.
4. Il Governo, nei termini e secondo i principi ed i criteri direttivi indicati nel primo comma del presente articolo e con l'osservanza della procedura su indicata, è altresì delegato a emanare, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, le norme necessarie:
 - a) a favorire attività culturali e iniziative per la conservazione delle testimonianze connesse con la storia e le tradizioni del gruppo etnico italiano in Jugoslavia;
 - b) ad assicurare l'adozione di misure assistenziali atte a facilitare lo stabilimento sul territorio nazionale dei cittadini italiani che si avvalgano della facoltà prevista dall'art.3 del trattato compreso fra gli atti di cui al precedente art.1.

Articolo 4

1. Il Governo è altresì autorizzato ad emanare, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per il tesoro, per i lavori pubblici e per l'industria, il commercio e l'artigianato e con i Ministri preposti alle amministrazioni interessate, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, le norme necessarie per realizzare infrastrutture e impianti diretti al potenziamento dell'attività economica dei territori di confine nell'ambito della regione Friuli-Venezia Giulia.

¹ Legge 7 novembre 1988, n.518 (GU n.286 del 6.12.1988) "Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per il regolamento definitivo di tutte le obbligazioni reciproche derivanti dall'articolo 4 del trattato di Osimo del 10 novembre 1975, firmato a Roma il 18 febbraio 1983, con scambio di note".

² Per i relativi decreti attuativi si vedano: il DPR 28 settembre 1977 n.772 (GU n.292 del 26.10.1977); il DPR 28 settembre 1977 n.837; il DPR 6 marzo 1978 n.100 (GU n.102 del 13.04.1978); il DPR 6 marzo 1978 n.101 (GU n.102 del 13.04.1978); il DPR 2 maggio 1978 n.273 (GU n.163 del 14.06.1978); il DPR 19 settembre 1978 n.615; il DPR 19 settembre 1978 n.650; il DPR 2 ottobre 1978 n.705 [in raccolta]; il DPR 2 ottobre 1978 n.714 [in raccolta]; la legge 8 marzo 2006 n.124 (GU n.73 del 28.03.2006).

³ Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.1 "Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia" (GU n.29 del 1.02.1963) l'art.47, 3° comma, così recita: "Il Governo della Repubblica può chiedere il parere della Giunta regionale su altre questioni che interessano la Regione, o la Regione e lo Stato".

2. Le norme individueranno le opere da realizzare particolarmente nei settori ferroviario, portuale, stradale e autostradale, in modo da inserire i territori considerati nel nuovo contesto socio-economico derivante dalla istituzione della zona franca e con riferimento agli accordi di cui all'art.1 della presente legge.
3. I decreti di cui al primo comma del presente articolo saranno emanati con l'osservanza della procedura indicata nel precedente art.3, secondo e terzo comma.

Articolo 5

1. Le pensioni ordinarie, di guerra e gli assegni vitalizi di Vittorio Veneto a carico del bilancio dello Stato, nonché le pensioni a carico del fondo del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dell'Istituto postelegrafonici e delle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro continuano ad essere corrisposti negli importi comprensivi degli assegni accessori ai beneficiari residenti nel territorio sul quale, in base al decaduto memorandum d'intesa di Londra⁴, fu estesa l'amministrazione civile jugoslava, secondo le disposizioni in vigore per i pensionati residenti sul territorio nazionale.
2. In ogni caso il diritto del beneficiario delle erogazioni di cui al precedente comma non viene meno per effetto della perdita della cittadinanza italiana.
3. Le pensioni e le rendite jugoslave corrisposte ai cittadini italiani che si avvalgono della facoltà prevista all'art.3 del trattato compreso fra gli atti di cui al precedente art.1, sono erogate dall'INPS e dall'INAIL a titolo di anticipazione e per l'ammontare percepito all'atto del trasferimento. I conseguenti rapporti finanziari saranno regolati con la legge di autorizzazione alla ratifica dell'accordo previsto dall'art.5 del trattato, di cui alla lettera a) del precedente art.1 della presente legge.

Articolo 6

1. I termini per la presentazione delle domande per la concessione di indennizzi per beni, diritti e interessi situati nel territorio sul quale in base al decaduto memorandum d'intesa di Londra fu estesa l'amministrazione civile jugoslava, previsti dalla legge 18 marzo 1958, n.269⁵, e successive modificazioni, sono riaperti per la durata di un anno e sei mesi a partire dalla data dello scambio delle ratifiche previsto dall'atto finale compreso fra gli atti di cui al precedente art.1.
2. La rideterminazione dei coefficienti di maggiorazione di cui alla legge 18 marzo 1958, n.269, e successive modificazioni e la modalità di cui all'ultimo comma dell'art.1 della stessa legge 18 marzo 1958, n.269, saranno rivedute, con decreti aventi forza di legge ordinaria da emanare dal Governo su proposta del Ministro per il tesoro entro sei mesi dalla data dello scambio delle ratifiche previsto dall'atto finale compreso tra gli atti di cui al precedente art.1, secondo le procedure di cui al precedente art.3, secondo e terzo comma.

Articolo 7

1. Il comitato costituito con decreto 30 dicembre 1975 del Presidente del Consiglio dei Ministri ha il compito di promuovere la costituzione e di coordinare l'attività degli organi interministeriali necessari per l'applicazione degli impegni previsti o connessi con gli atti di cui al precedente art.1, nonché di assicurare il funzionamento delle delegazioni italiane partecipanti agli organi misti italo-jugoslavi.
2. Il comitato cesserà le sue funzioni dopo quattro anni dalla sua costituzione.
3. È costituita una segreteria del comitato predetto composta da un coordinatore nominato con decreto del Ministro per gli affari esteri e da cinque addetti. Il coordinatore e due addetti possono anche essere scelti fra il personale in quiescenza del Ministero degli affari esteri. In questa ipotesi è corrisposto al coordinatore ed agli addetti un assegno (da determinare su proposta del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero del tesoro) in misura pari alla differenza fra il trattamento di quiescenza goduto e il corrispondente trattamento di servizio attivo.
4. Il comitato ha facoltà di affidare a sottocomitati e gruppi di lavoro, formati nel suo seno con la partecipazione di rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, lo studio di specifici problemi inerenti all'espletamento del compito per cui è stato istituito.
5. Il comitato può richiedere, ogni qualvolta ciò si rendesse necessario, la collaborazione di personale e di tecnici appartenenti ad amministrazioni pubbliche, nonché di esperti estranei a dette amministrazioni in misura non superiore a quattro, al fine di assicurare l'espletamento dei compiti che saranno loro affidati da parte del comitato suddetto.
6. Per sopperire alle esigenze finanziarie derivanti dall'attuazione del presente articolo è iscritto apposito stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri da stabilire annualmente in relazione al fabbisogno.

⁴ Si veda quanto riportato nell'allegato Trattato all'art.7, 1° comma.

⁵ Legge 18 marzo 1958, n.269 "Concessione di indennizzi per beni, diritti e interessi situati nella Zona B dell'ex Territorio Libero di Trieste" (GU n.86 del 10.04.1958).

Articolo 8

1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 300 miliardi, sarà ripartito in quote annuali, in ragione di complessive L. 5 miliardi per gli anni 1976 e 1977, L. 50 miliardi per l'anno 1978, L. 75 miliardi per l'anno 1979 e L. 85 miliardi per ciascuno degli anni 1980 e 1981.
2. I relativi stanziamenti saranno iscritti in appositi capitoli del bilancio dello Stato.
3. La complessiva quota relativa agli anni 1976 e 1977 resta determinata in L. 5.000 milioni.
4. Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede quanto a L. 1.500 milioni mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976 e quanto a L. 3.500 milioni mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 9001 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1977.
5. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. Per gli anni finanziari successivi al 1977, con apposita disposizione da inserire annualmente nella legge di approvazione del bilancio dello Stato, potrà essere modificato sia il volume dell'onere recato dai predetti decreti delegati, sia la ripartizione temporale dell'onere stesso.
7. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto, sulle disponibilità degli stanziamenti anzidetti, al rimborso delle somme che la regione Friuli-Venezia Giulia delibera di anticipare per conto dello Stato per la realizzazione delle infrastrutture e impianti diretti al potenziamento delle attività economiche previste dalla presente legge, entro i limiti di un ammontare massimo di L. 25 miliardi.

Traduzione non ufficiale (il testo facente fede è unicamente quello in lingua francese)

Trattato tra la Repubblica Italiana la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia

Le Parti contraenti,

Convinte che la cooperazione pacifica e le relazioni di buon vicinato fra i due Paesi ed i loro popoli corrispondono agli interessi essenziali dei due Stati,

Considerando che gli accordi che esse hanno concluso finora hanno creato condizioni favorevoli allo sviluppo ulteriore ed all'intensificazione delle relazioni reciproche,

Convinte che la eguaglianza fra Stati, la rinuncia all'impiego della forza ed il rispetto conseguente della sovranità, dell'integrità territoriale e dell'inviolabilità delle frontiere, il regolamento pacifico delle controversie, la non ingerenza negli affari interni degli altri Stati, il rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà, unitamente all'applicazione in buona fede di ogni obbligo internazionale, rappresentano la base della salvaguardia della pace e della sicurezza internazionale e dello sviluppo delle relazioni amichevoli e della cooperazione tra gli Stati,

Confermando la loro lealtà al principio della protezione la più ampia possibile dei cittadini appartenenti ai gruppi etnici che deriva dalle loro Costituzioni e dai loro ordinamenti interni e che ciascuna delle due Parti realizza in maniera autonoma, ispirandosi anche ai principi della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, della Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale e dei Patti Universali dei Diritti dell'Uomo,

Animate dal desiderio di manifestare attraverso il presente Trattato l'intenzione comune di intensificare, nell'interesse dei due Paesi, i rapporti esistenti di buon vicinato e di cooperazione pacifica,

Convinte parimenti che ciò contribuirà al rafforzamento della pace e della sicurezza in Europa,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

La frontiera tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, per la parte che non è indicata come tale nel Trattato di Pace con l'Italia del 10 febbraio 1947⁶, è descritta nel testo di cui all'Allegato I e tracciata sulla carta di cui all'Allegato II del presente Trattato.

In caso di divergenza fra la descrizione della frontiera e la carta, farà fede il testo.

Articolo 2

La frontiera tra i due stati nel golfo di Trieste è descritta nel testo di cui all'Allegato III e tracciata sulla carta di cui all'Allegato IV del presente Trattato.

In caso di divergenza fra la descrizione della frontiera e la carta, farà fede il testo.

Articolo 3

La cittadinanza delle persone che alla data del 10 giugno 1940 erano cittadini italiani ed avevano la loro residenza permanente sul territorio di cui all'articolo 21 del Trattato di Pace con l'Italia del 10 febbraio 1947, come pure la cittadinanza dei loro discendenti, nati dopo il 10 giugno 1940, è regolata rispettivamente dalla legge dell'una o dell'altra delle Parti, a seconda che la residenza delle suddette persone al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato si trovi nel territorio dell'una o dell'altra delle Parti.

Le persone che fanno parte del gruppo etnico italiano e le persone che fanno parte del gruppo etnico jugoslavo alle quali si applicano le disposizioni del comma precedente avranno facoltà di trasferirsi rispettivamente nel terri-

⁶ Legge 25 novembre 1952, n.3054 "Ratifica del decreto legislativo 28 novembre 1947, n.1430, concernente esecuzione del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947".

torio italiano e nel territorio jugoslavo, alle condizioni previste dallo scambio di lettere di cui all'Allegato VI del presente Trattato.

Per quanto riguarda le famiglie, verrà tenuto conto della volontà di ciascuno dei coniugi e, nel caso in cui questa fosse coincidente, non sarà tenuto conto dell'eventuale diversa appartenenza etnica dell'uno o dell'altro coniuge. I figli minori seguiranno l'uno o l'altro dei loro genitori in conformità con la normativa di diritto privato applicabile in materia di separazione nel territorio dove i genitori hanno la loro residenza permanente al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato.

Articolo 4

I due Governi concluderanno, al più presto possibile, un Accordo relativo ad un indennizzo globale e forfettario che sia equo ed accettabile dalle due Parti, dei beni, diritti ed interessi delle persone fisiche e giuridiche italiane, situati nella parte del territorio indicata all'articolo 21 del Trattato di Pace con l'Italia del 10 febbraio 1947, compresa nelle frontiere della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, che hanno fatto oggetto di misure di nazionalizzazione o di esproprio o di altri provvedimenti restrittivi da parte delle Autorità militari, civili o locali jugoslave a partire dalla data dell'ingresso delle Forze Armate Jugoslave nel suddetto territorio.

A tale fine, i due Governi inizieranno negoziati entro il termine di due mesi a partire dalla data dell'entrata in vigore del presente Trattato.

Nel corso di questi negoziati, i due Governi esamineranno con spirito favorevole la possibilità di lasciare, in un certo numero di casi, agli aventi diritto che ne faranno domanda entro un termine da stabilire, la libera disponibilità dei beni immobili sopra menzionati i quali siano già stati affidati in uso o in amministrazione ai membri vicini della famiglia del titolare o in casi simili.

Articolo 5

Al fine di regolare la materia delle assicurazioni sociali e delle pensioni di vecchiaia delle persone indicate all'articolo 3 del presente Trattato, le due Parti concluderanno appena possibile un accordo relativo alle questioni che, secondo il Protocollo Generale del 14 novembre 1957⁷, non sono già regolate dall'Accordo stipulato tra di esse in pari data.

A questo fine, i due Governi inizieranno negoziati entro un termine di due mesi a partire dalla data dell'entrata in vigore del presente Trattato.

Fino alla conclusione dell'accordo previsto al primo paragrafo di questo articolo, la salvaguardia degli interessi delle persone che attualmente godono di assicurazioni sociali o di pensioni di vecchiaia, e che rientrano nel novero di quelle indicate all'articolo 3 del presente Trattato, è assicurata dalle misure che figurano all'Allegato IX del presente Trattato.

Articolo 6

Le due Parti confermano la loro volontà di sviluppare ulteriormente la loro cooperazione economica con l'obiettivo, in particolare, del miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni di frontiera dei due Paesi.

A questo fine, esse hanno simultaneamente stipulato un Accordo sullo sviluppo della cooperazione economica.

Articolo 7

Alla data dell'entrata in vigore del presente Trattato, il *Memorandum* d'Intesa di Londra del 5 ottobre 1954⁸ e i suoi allegati cessano di avere effetto nelle relazioni tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia.

Ciascuna Parte ne darà comunicazione al Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, al Governo degli Stati Uniti d'America ed al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, entro un termine di trenta giorni a partire dall'entrata in vigore del presente Trattato.

Articolo 8

Al momento in cui cessa di avere effetto lo Statuto Speciale allegato al *Memorandum* d'Intesa di Londra del 5 ottobre 1954, ciascuna Parte dichiara che essa manterrà in vigore le misure interne già adottate in applicazione dello Statuto suddetto e che essa assicurerà nell'ambito del suo diritto interno il mantenimento del livello di protezione dei membri dei due gruppi etnici rispettivi previsto dalle norme dello Statuto Speciale decaduto.

Articolo 9

Il presente Trattato sarà ratificato appena possibile ed entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica simultaneamente con l'Accordo firmato in data odierna riguardante lo sviluppo della cooperazione economica tra i due Paesi.

⁷ Il citato Protocollo Generale è stato ratificato con la legge dell'11 giugno 1960, n.885 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali, con Protocollo generale, conclusa in Roma il 14/11/1957" (GU n.210 del 29.08.1960).

⁸ Memorandum d'intesa del 5 ottobre 1954 tra i Governi d'Italia, del Regno Unito, degli Stati Uniti e di Jugoslavia, concernente il Territorio Libero di Trieste.

Lo scambio degli strumenti di ratifica avrà luogo a Belgrado.

Fatto a Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975 in doppio originale in lingua francese.

*per il Governo della Repubblica Italiana: M. Rumor
per il Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia: M. Minic*

Allegati I, II, III e IV

Si omettono:

Allegato I (26 tabelle recanti le indicazioni metriche e le coordinate geografiche dei singoli cippi lungo la frontiera terrestre nel settore triestino)

Allegato II (4 carte topografiche). [Carta geografica con il tracciato della frontiera, tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia di cui all'art. 1 del presente Trattato]

Allegato III (coordinate geografiche della linea di frontiera marittima)

Allegato IV (carta topografica dell'allegato IV [Carta geografica con la linea di frontiera marittima fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia nel Golfo di Trieste, di cui all'art. 2 del presente Trattato].

Allegato V

Il Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica Italiana

Osimo (Ancona), 10 novembre 1975

Signor Ministro,

in riferimento all'articolo 2 del Trattato firmato in data odierna, con il quale la frontiera fra i due Stati nel Golfo di Trieste è stata fissata definitivamente, ho l'onore di confermarLe quanto segue:

Procedendo alla delimitazione delle acque territoriali nel Golfo di Trieste, ogni Parte ha tenuto conto dei principi derivanti dalla Convenzione di Ginevra sul mare territoriale e zona contigua del 29 aprile 1958.

In questa occasione la Parte italiana ha fatto conoscere la sua intenzione di tracciare le linee rette di base nel mare Adriatico e di renderle pubbliche nelle forme previste dalla suddetta Convenzione.

La prego di voler prendere nota di quanto precede.

Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia alta considerazione.

M. Rumor

S.E. il Signor Milos Minic

*Vice Presidente del Consiglio esecutivo federale
e Segretario federale per gli Affari Esteri
della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia*

Il Vice Presidente del Consiglio esecutivo federale
e Segretario federale per gli Affari Esteri
della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia

Osimo (Ancona), 10 novembre 1975

Signor Ministro

ho l'onore d'accusare ricevuta della lettera di V.E., del seguente tenore

“ In riferimento all'articolo 2 del Trattato firmato in data odierna, con il quale la frontiera fra i due Stati nel Golfo di Trieste è stata fissata definitivamente, ho l'onore di confermare quanto segue:

Procedendo alla delimitazione delle acque territoriali nel Golfo di Trieste, ogni Parte ha tenuto conto dei principi derivanti dalla Convenzione di Ginevra sul mare territoriale e zona contigua del 29 aprile 1958.

In questa occasione la Parte italiana ha fatto conoscere la sua intenzione di tracciare le linee rette di base nel mare Adriatico e di renderle pubbliche nelle forme previste dalla suddetta Convenzione.

La prego di voler prendere nota di quanto precede. “

Ho l'onore di confermarLe di aver preso buona nota di quanto precede.

Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia alta considerazione.

M. Minic

*S.E. il Signor Mariano Rumor
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica Italiana*

Allegato VI

Il Vice Presidente del Consiglio esecutivo federale
e Segretario federale per gli Affari Esteri
della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia

Osimo (Ancona), 10 novembre 1975

Signor Ministro,

in riferimento all'articolo 3 del Trattato, firmato in data odierna, ho l'onore di confermare a Vostra eccellenza quanto segue:

Il mio Governo si impegna a concedere lo svincolo dalla cittadinanza jugoslava ai membri del gruppo etnico italiano, ai quali si riferisce l'articolo 3 del Trattato, i quali al momento dell'entrata in vigore del Trattato hanno la loro residenza permanente sul territorio jugoslavo e che, entro un anno a partire dalla data dell'entrata in vigore del Trattato sopra menzionato, esprimono per mezzo delle Autorità jugoslave, che ne daranno comunicazione alle Autorità italiane, la loro intenzione di trasferirsi in Italia e nei confronti dei quali il Governo italiano informa il Governo jugoslavo che esso li considera come membri del gruppo etnico italiano e riconosce loro la cittadinanza italiana.

Entro tre mesi a partire dalla data in cui la perdita della cittadinanza jugoslava sarà notificata alle suddette persone, queste dovranno lasciare il territorio della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia e saranno considerate come aventi perso la cittadinanza jugoslava alla data del loro trasferimento.

Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia alta considerazione.

M. Minic

*S.E. il Signor Mariano Rumor
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica Italiana*

Il Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica Italiana

Osimo (Ancona), 10 novembre 1975

Signor Ministro,

in riferimento all'articolo 3 del Trattato firmato in data odierna, ho l'onore di confermare a Vostra eccellenza quanto segue:

Il mio Governo si impegna a riconoscere l'acquisto della cittadinanza jugoslava da parte delle persone che sono membri del gruppo etnico jugoslavo, di cui all'articolo 3 del Trattato, le quali al momento dell'entrata in vigore del Trattato, hanno la loro residenza permanente sul territorio italiano e che, entro un anno a partire dalla data dell'entrata in vigore del Trattato sopra menzionato, esprimono, per mezzo delle Autorità italiane, che ne daranno comunicazione alle Autorità jugoslave, la loro intenzione di trasferirsi in Jugoslavia e nei confronti delle quali il Governo jugoslavo informa il Governo italiano che esso le considera membri del gruppo etnico jugoslavo e riconosce loro la cittadinanza jugoslava.

Entro tre mesi a partire dalla data in cui dette persone riceveranno la comunicazione in base alla quale viene loro concessa la loro cittadinanza jugoslava, queste dovranno lasciare il territorio della Repubblica Italiana e saranno considerate come aventi perduto la cittadinanza italiana alla data del loro trasferimento.

Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia alta considerazione.

M. Rumor

*S.E. il Signor Milos Minic
Vice Presidente del Consiglio esecutivo federale
e Segretario federale per gli Affari Esteri
della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia*

ALLEGATO VII

Il Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica Italiana

Osimo (Ancona), 10 novembre 1975

Signor Ministro,

in riferimento all'articolo 3 del Trattato firmato in data odierna, ho l'onore di comunicare a Vostra Eccellenza quanto segue:

Le persone che, in base al suddetto articolo lasciano il territorio italiano, saranno autorizzate, dopo il pagamento dei debiti o imposte da cui esse risultassero gravate sul territorio sopra menzionato, a portare con sé i propri beni mobili o a venderli e a trasferire i fondi che esse possiedono a condizione che tali beni e tali fondi siano stati legalmente acquistati. Il trasferimento dei beni non sarà gravato da alcuna imposta di esportazione o di importazione.

Tale trasferimento verrà effettuato alle condizioni e nei limiti da stabilirsi di comune accordo nel corso delle trattative previste dall'articolo 4 del Trattato. Le condizioni e il termine per il trasferimento dei fondi, compreso l'ammontare delle vendite dei beni mobili e immobili, saranno egualmente stabilite nel corso delle stesse trattative.

Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia alta considerazione.

M. Rumor

S.E. il Signor Milos Minic

*Vice Presidente del Consiglio esecutivo federale
e Segretario federale per gli Affari Esteri
della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia*

Il Vice Presidente del Consiglio esecutivo federale
e Segretario federale per gli Affari Esteri
della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia

Osimo (Ancona), 10 novembre 1975

Signor Ministro,

ho l'onore di comunicare a Vostra Eccellenza che ho preso nota della Sua lettera dal seguente tenore :

“In riferimento all'articolo 3 del Trattato firmato in data odierna, ho l'onore di comunicare a Vostra Eccellenza quanto segue:

Le persone che, in base al suddetto articolo lasciano il territorio italiano, saranno autorizzate, dopo il pagamento dei debiti o imposte da cui esse risultassero gravate sul territorio sopra menzionato, a portare con sé i propri beni mobili o a venderli e a trasferire i fondi che esse possiedono a condizione che tali beni e tali fondi siano stati legalmente acquistati. Il trasferimento dei beni non sarà gravato da alcuna imposta di esportazione o di importazione.

Tale trasferimento verrà effettuato alle condizioni e nei limiti da stabilirsi di comune accordo nel corso delle trattative previste dall'articolo 4 del Trattato. Le condizioni e il termine per il trasferimento dei fondi, compreso l'ammontare delle vendite dei beni mobili e immobili, saranno egualmente stabilite nel corso delle stesse trattative.”

Ho l'onore di confermare l'accordo del mio Governo su quanto precede.

Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia alta considerazione.

M. Minic

*S.E. il Signor Mariano Rumor
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica Italiana*

ALLEGATO VIII

Il Vice Presidente del Consiglio esecutivo federale
e Segretario federale per gli Affari Esteri
della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia

Osimo (Ancona), 10 novembre 1975

Signor Ministro,

in riferimento all'articolo 4 del Trattato firmato in data odierna, ho l'onore di comunicare a Vostra eccellenza che il mio Governo è pronto a concedere il trattamento previsto nel suddetto articolo agli immobili appartenenti alle persone che, sulla base del secondo e terzo capoverso dell'articolo 3 del Trattato, lasciano il territorio iugoslavo senza aver alienato i propri immobili.

Le suddette persone saranno autorizzate, dopo il pagamento dei debiti o imposte da cui esse risultassero gravate nel territorio che esse lasciano, a portare con sé i propri beni mobili o a venderli e a trasferire i fondi che esse possiedono a condizione che quei beni e quei fondi siano stati legalmente acquistati. Il trasferimento dei beni non sarà gravato da alcuna imposta di esportazione o di importazione.

Il trasferimento dei beni in Italia sarà effettuato alle condizioni e nei limiti da stabilirsi di comune accordo nel corso delle trattative previste dall'articolo 4 del Trattato. Le condizioni e il termine per il trasferimento dei fondi, compreso l'ammontare delle vendite, saranno egualmente stabilite nel corso delle stesse trattative.

Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia alta considerazione.

M. Minic

*S.E. il Signor Mariano Rumor
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica Italiana*

Il Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica Italiana

Osimo (Ancona), 10 novembre 1975

Signor Ministro,

ho l'onore di comunicare a Vostra Eccellenza che ho preso nota della Sua lettera dal seguente tenore :

“In riferimento all'articolo 4 del Trattato firmato in data odierna, ho l'onore di comunicare a Vostra eccellenza che il mio Governo è pronto a concedere il trattamento previsto nel suddetto articolo agli immobili appartenenti alle persone che, sulla base del secondo e terzo capoverso dell'articolo 3 del Trattato, lasciano il territorio iugoslavo senza aver alienato i propri immobili.

Le suddette persone saranno autorizzate, dopo il pagamento dei debiti o imposte da cui esse risultassero gravate nel territorio che esse lasciano, a portare con sé i propri beni mobili o a venderli e a trasferire i fondi che esse possiedono a condizione che quei beni e quei fondi siano stati legalmente acquistati. Il trasferimento dei beni non sarà gravato da alcuna imposta di esportazione o di importazione.

Il trasferimento dei beni in Italia sarà effettuato alle condizioni e nei limiti da stabilirsi di comune accordo nel corso delle trattative previste dall'articolo 4 del Trattato. Le condizioni e il termine per il trasferimento dei fondi, compreso l'ammontare delle vendite, saranno egualmente stabilite nel corso delle stesse trattative.”

Ho l'onore di confermarLe l'accordo del mio Governo su quanto precede.

Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia alta considerazione.

M. Rumor

S.E. il Signor Milos Minic

*Vice Presidente del Consiglio esecutivo federale
e Segretario federale per gli Affari Esteri
della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia*

ALLEGATO IX

Il Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica Italiana

Osimo (Ancona), 10 novembre 1975

Signor Ministro,

in riferimento all'articolo 5 del Trattato firmato in data odierna, ho l'onore di confermarLe che siamo d'accordo su quanto segue:

Al fine di assicurare la continuità del pagamento delle assicurazioni sociali e delle pensioni, le due Parti si comporteranno, fino all'entrata in vigore del futuro accordo previsto dall'articolo 5, nel modo seguente:

- a) alle persone che in virtù dell'articolo 3 si trasferiranno sul territorio dell'altra Parte, il pagamento dell'assicurazione sociale e della pensione sarà effettuato a titolo di anticipo dall'Istituto dell'Assicurazione Sociale della Parte sul territorio della quale esse si saranno trasferite;
- b) per le persone che si trovano sulla parte del territorio menzionato all'articolo 21 del Trattato di pace con l'Italia del 10 febbraio 1947 compresa nelle frontiere della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia e verso le quali le istituzioni italiane di assicurazioni sociali hanno degli obblighi, queste istituzioni trasferiranno alle istituzioni jugoslave di assicurazione sociale l'ammontare corrispondente ai suddetti obblighi, fermo restando che le istituzioni jugoslave di assicurazione sociale verseranno tale ammontare ai beneficiari;
- c) per le persone che si trovano sulla parte del territorio menzionato all'articolo 21 del Trattato di pace con l'Italia del 10 febbraio 1947 compresa nelle frontiere della Repubblica Italiana e verso le quali le istituzioni jugoslave di assicurazione sociale hanno degli obblighi, queste istituzioni trasferiranno alle istituzioni italiane di assicurazione sociale l'ammontare corrispondente ai suddetti obblighi, fermo restando che le istituzioni italiane di assicurazione sociale verseranno l'ammontare ai beneficiari.

Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia alta considerazione.

M. Rumor

S.E. il Signor Milos Minic

*Vice Presidente del Consiglio esecutivo federale
e Segretario federale per gli Affari Esteri
della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia*

Il Vice Presidente del Consiglio esecutivo federale
e Segretario federale per gli Affari Esteri
della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia

Osimo (Ancona), 10 novembre 1975

Signor Ministro,

in riferimento all'articolo 5 del Trattato firmato in data odierna, ho l'onore di comunicarLe che siamo d'accordo su quanto segue:

Al fine di assicurare la continuità del pagamento delle assicurazioni sociali e delle pensioni, le due Parti si comporteranno, fino all'entrata in vigore del futuro accordo previsto dall'articolo 5, nel modo seguente:

- a) alle persone che in virtù dell'articolo 3 si trasferiranno sul territorio dell'altra Parte, il pagamento dell'assicurazione sociale e della pensione sarà effettuato a titolo di anticipo dall'Istituto dell'Assicurazione Sociale della Parte sul territorio della quale esse si saranno trasferite;
- b) per le persone che si trovano sulla parte del territorio menzionato all'articolo 21 del Trattato di pace con l'Italia del 10 febbraio 1947 compresa nelle frontiere della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia e verso le quali le istituzioni italiane di assicurazioni sociali hanno degli obblighi, queste istituzioni trasferiranno alle isti-

tuzioni jugoslave di assicurazione sociale l'ammontare corrispondente ai suddetti obblighi, fermo restando che le istituzioni jugoslave di assicurazione sociale verseranno tale ammontare ai beneficiari;

- c) per le persone che si trovano sulla parte del territorio menzionato all'articolo 21 del Trattato di pace con l'Italia del 10 febbraio 1947 compresa nelle frontiere della Repubblica Italiana e verso le quali le istituzioni jugoslave di assicurazione sociale hanno degli obblighi, queste istituzioni trasferiranno alle istituzioni italiane di assicurazione sociale l'ammontare corrispondente ai suddetti obblighi, fermo restando che le istituzioni italiane di assicurazione sociale verseranno l'ammontare ai beneficiari.

Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia alta considerazione.

M. Minic

*S.E. il Signor Mariano Rumor
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica Italiana*

Allegato X

Il Vice Presidente del Consiglio esecutivo federale
e Segretario federale per gli Affari Esteri
della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia

Osimo (Ancona), 10 novembre 1975

Signor Ministro,

ho l'onore di comunicarLe quanto segue:

I termini di «minoranza» e di «gruppo etnico» che figurano nel testo del Trattato e nei suoi allegati, saranno tradotti nelle lingue jugoslave con il termine significante «minoranza».

Voglia gradire, Signor Ministro, le assicurazioni della mia alta considerazione.

M. Minic

*S.E. il Signor Mariano Rumor
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica Italiana*

Il Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica Italiana

Osimo (Ancona), 10 novembre 1975

Signor Ministro,

ho l'onore di comunicarLe quanto segue:

I termini di «minoranza» e di «gruppo etnico» figuranti nel testo del Trattato e nei suoi allegati, saranno tradotti nella lingua italiana con il termine significante «gruppo etnico».

Voglia gradire, Signor Ministro, le assicurazioni della mia alta considerazione.

M. Rumor

*S.E. il Signor Milos Minic
Vice Presidente del Consiglio esecutivo federale
e Segretario federale per gli Affari Esteri
della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia*

Accordo sulla promozione della cooperazione economica tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Federativa Jugoslava

Nell'intento di sviluppare la cooperazione economica e tecnica ed in particolare di migliorare le condizioni di vita delle popolazioni di frontiera dei due Paesi, le Parti contraenti hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Ognuna delle Parti attribuirà sul proprio territorio i terreni indicati nel Protocollo allegato (Allegato I), ad una zona franca alla quale sarà esteso il regime delle merci dei «punti franchi di Trieste», conformemente alle modalità previste dal citato Protocollo.

Articolo 2

I due Governi istituiscono una Commissione mista permanente per l'idroeconomia, incaricata di studiare tutti i problemi idrologici di interesse comune e di proporre soluzioni idonee in materia, in vista di assicurare il miglioramento degli approvvigionamenti di acqua e di elettricità in relazione alle obbligazioni derivanti dagli Accordi e Trattati stipulati tra le due Parti.

I due Governi stipuleranno nel più breve tempo possibile un Accordo che regoli la composizione, le competenze e le norme di procedura della Commissione.

Articolo 3

I due Governi attribuiscono una importanza particolare alla regolarizzazione del regime delle acque dei bacini dell'Isonzo, dello Judrio e del Timavo ed al loro sfruttamento per la produzione di energia elettrica, per l'irriga-

zione ed altri usi civili, senza pregiudizio alcuno degli obblighi derivanti dagli Accordi e Trattati stipulati tra le due Parti.

A tal fine, i due Governi raccomanderanno alle loro rispettive organizzazioni economiche di cooperare, per mezzo di *joint ventures*, nella costruzione ed utilizzazione comuni di impianti per la produzione di energia elettrica.

Nel quadro di questa cooperazione, presenta un interesse particolare la costruzione, nei pressi di Salcano, di una diga sull'Isonzo e di un impianto idroelettrico.

Qualora la costruzione di questo impianto non dovesse sembrare conveniente dal punto di vista tecnico o economico, si provvederà a costruire, per mezzo di *joint ventures*, un bacino in territorio jugoslavo, destinato a migliorare il regime delle acque dell'Isonzo e ad irrigare i terreni situati in territorio italiano a sud di Gorizia. La decisione relativa alla possibilità di costruire l'impianto idroelettrico succitato sarà presa entro un anno dall'entrata in vigore del presente Accordo, susseguentemente, si passerà alla fase operativa nel più breve tempo possibile.

Sarà inoltre esaminata la possibilità di regolarizzare ed accumulare le acque della Rosandra al fine di utilizzarle per l'economia della città di Trieste.

Articolo 4

Le due Parti si impegnano a finanziare, ciascuna per la parte relativa al proprio territorio, gli studi necessari per valutare l'opportunità tecnica ed economica e la possibilità di costruire una via navigabile Monfalcone-Gorizia-Lubiana e di collegarla alla rete navigabile dell'Europa centrale ed al Mar Nero. Al fine di coordinare questi studi, sarà costituita una apposita commissione mista.

Articolo 5

Al fine di agevolare il traffico stradale, le due Parti collegheranno l'autostrada Venezia-Trieste-Gorizia-Tarvisio alle strade Nuova Gorizia-Postumia-Lubiana, Ferneti-Postumia e Erpelle-Cosina-Fiume.

Le due Parti esamineranno anche tutte le possibilità di agevolare il traffico di frontiera, soprattutto nelle regioni turistiche, e decideranno di comune accordo le misure da adottare al riguardo.

Articolo 6

Al fine di assicurare un collegamento stradale diretto tra le regioni jugoslave del Collio e di Salcano, sarà costruita una strada carrozzabile asfaltata, entro due anni a partire dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, secondo il tracciato indicativo risultante dalla carta allegata al presente Accordo (Allegato II).

Una Commissione mista italo-jugoslava sarà incaricata di elaborare il progetto tecnico dei lavori e di redigere il regolamento relativo all'uso della strada suddetta.

Tale strada, secondo le modalità che saranno convenute tra le Autorità di polizia e di dogana dei due Paesi, sarà aperta al libero transito civile jugoslavo senza sosta in territorio italiano. Le responsabilità relative al controllo della circolazione sulla strada in questione saranno affidate alle autorità jugoslave competenti secondo le modalità e alle condizioni che saranno stabilite di comune accordo tra le competenti Autorità italiane e jugoslave.

Il regime previsto al terzo comma del presente articolo resterà in vigore per un periodo di 25 anni rinnovabile tacitamente per periodi successivi della durata di 10 anni ciascuno, salvo denuncia preventiva da farsi due anni prima di ciascuna scadenza.

La Commissione mista citata al secondo comma del presente articolo sarà anche incaricata di esaminare il progetto tecnico relativo alla strada da costruirsi per collegare i villaggi di Raune, di Luico e di Cambresco in territorio jugoslavo, alle condizioni stabilite nell'Allegato III.

Articolo 7

Le due Parti incoraggeranno una cooperazione stretta e permanente tra i porti dell'Adriatico del Nord al fine di realizzare, in maniera razionale e coordinata, attraverso la specializzazione ed altre forme di cooperazione, il miglioramento delle installazioni e degli impianti dei porti suddetti, l'incremento delle loro capacità, la riduzione dei corsi di gestione e l'ampliamento armonizzato della loro capacità concorrenziale per l'approvvigionamento dei Paesi terzi.

A tal fine le due Parti raccomanderanno alle Autorità portuali interessate di stabilire dei programmi concreti di cooperazione.

Articolo 8

Le due Parti collaboreranno tra loro, anche mediante la partecipazione degli organi locali interessati, in materia di protezione del Mare Adriatico contro l'inquinamento e nel campo dei problemi ecologici.

Articolo 9

Le due Parti procederanno di comune accordo alla elaborazione degli studi necessari allo sviluppo della cooperazione economica nelle regioni di frontiera.

Articolo 10

Le due Parti sottolineano il loro interesse comune ad accelerare lo sviluppo delle loro relazioni economiche, in particolare modo attraverso la cooperazione industriale di lungo periodo, in tutte le forme possibili, comprese le *joint ventures*, e mediante una cooperazione più ampia nel campo degli scambi tecnologici, e le ricerche e l'utilizzazione comuni delle risorse economiche di base e delle fonti di energia.

Nel quadro della legislazione in vigore le due Parti sono parimenti interessate a stabilire dei programmi di lungo periodo e ad utilizzare razionalmente le rispettive risorse agricole.

In questo quadro, le due Parti incoraggeranno la conclusione di accordi tra le organizzazioni economiche italiane e jugoslave, con particolare riferimento ai seguenti settori:

- energia elettrica,
- petrolio e gas naturale,
- minerali metallici e non metallici e in particolare materie fossili,
- legno e cellulosa.

Questa cooperazione sarà realizzata mediante accordi particolari, nel quadro del Comitato misto intergovernativo per la cooperazione economica, scientifica e tecnica.

Articolo 11

Il presente Accordo sarà ratificato non appena possibile ed entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica, contemporaneamente al Trattato firmato in data odierna tra i due Paesi. Lo scambio degli strumenti di ratifica avrà luogo a Belgrado.

Fatto a Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975 in doppio originale in lingua francese.

*per il Governo della Repubblica Italiana: M. Rumor
per il Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia: M. Minic*

Allegato I - Protocollo sulla zona franca

Nell'intento di contribuire allo sviluppo industriale della città di Trieste e delle regioni di frontiera dei due Paesi e di incrementare l'occupazione delle popolazioni di queste regioni, le Parti contraenti hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

I terreni attribuiti alla Zona franca (in appresso, la Zona) in conformità con l'articolo 1 dell'Accordo sulla promozione della cooperazione economica tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia sono compresi nei seguenti limiti:

- in territorio iugoslavo: tra la linea ferroviaria Sesana-la frontiera di Stato, la frontiera di Stato stessa e la strada Basovizza-Lipizza-Sesana;
- in territorio italiano: tra la linea ferroviaria a partire dalla frontiera di Stato fino all'incrocio con la strada Ferneti-Opicina, la strada Ferneti-Opicina, la strada Opicina-Basovizza, la strada Basovizza-frontiera di Stato e la frontiera di Stato stessa.

All'interno di queste delimitazioni, la configurazione precisa dei terreni attribuiti alla Zona sarà stabilita da una Commissione mista italo-iugoslava da nominarsi entro due mesi a partire dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo.

Sui terreni in questione, verrà applicato il regime di «punti franchi di Trieste» secondo le modalità stabilite nel presente Protocollo.

Quanto sopra non comporta pregiudizio alcuno alla frontiera tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia.

Articolo 2

Nell'ambito della Zona potranno essere esercitate, senza alcuna restrizione, imposta o diritti di dogana, tutte le operazioni relative all'ingresso e all'uscita di materiali e merci ed al loro stoccaggio, commercializzazione, manipolazione, trasformazione, compresa la trasformazione di tipo industriale.

Le merci provenienti da Paesi diversi dalla Repubblica Italiana e dalla Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, introdotte nella Zona, saranno considerate al di fuori dei territori doganali italiano e jugoslavo; se provengono da uno dei due territori saranno considerate come definitivamente uscite dalla Repubblica Italiana o dalla Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia.

Le merci dei due Paesi o quelle sdoganate nei due Paesi e successivamente introdotte nella Zona saranno considerate, dal punto di vista doganale, come definitivamente esportate, a meno che, su richiesta degli interessati, esse non vengano sottoposte ad un controllo doganale e fiscale permanente al fine di conservarne la nazionalità.

I prodotti petroliferi ed i combustibili in generale, destinati al consumo in stabilimenti industriali situati nella Zona, andranno esenti da diritti di dogana e da sovraimposte di frontiera, qualora provengano da Paesi terzi, ovvero dalle imposte italiane, sulla produzione se di produzione italiana e dalle corrispondenti imposte jugoslave se di produzione jugoslava.

L'energia elettrica, impiegata negli stabilimenti sopra menzionati, sarà del pari esonerata dalle imposte sul consumo.

Il regime fiscale doganale speciale della Zona non sarà applicato:

- a) alle merci provenienti da Paesi terzi qualora vengano impiegate o consumate all'interno della Zona, salvo per quanto previsto relativamente ai prodotti petroliferi, ai combustibili ed all'energia elettrica;
- b) ai materiali da costruzione e da installazione ed ai mobili.

Per ciò che attiene alle merci la cui introduzione nella Zona è sottoposta al pagamento dei diritti di dogana, questo pagamento sarà effettuato direttamente alle autorità doganali del Paese nel territorio del quale le merci sono introdotte.

Articolo 3

Le merci per le quali non è ammesso l'ingresso nella Zona così come le attività di trasformazione delle quali non è permesso l'esercizio nella Zona stessa, saranno indicate dalla Commissione mista italo-jugoslava menzionata all'articolo 1 del presente Protocollo.

Il Comitato misto citato all'articolo 7 potrà tuttavia autorizzare deroghe a questa disposizione dopo aver ottenuto il parere favorevole delle autorità competenti dei due Paesi.

Articolo 4

Le merci in relazione alle quali è previsto per l'ingresso nella Zona un controllo doganale e fiscale permanente, qualora siano destinate ad essere esportate nella Comunità Economica Europea o nella Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, saranno sottoposte rispettivamente alle disposizioni doganali dei «punti franchi di Trieste» ovvero a quelle in vigore nella Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia in materia di circolazione, stoccaggio, manipolazione e trasformazione delle merci; fra queste sono comprese anche le disposizioni italiane e jugoslave sul controllo e la repressione delle infrazioni.

Le merci per le quali non è richiesto il controllo doganale e fiscale permanente al momento del loro ingresso nella Zona, perché destinate a Paesi diversi dalla Comunità Economica Europea o dalla Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, saranno sottoposte alle disposizioni doganali dello Stato sul territorio del quale è situato lo stabilimento cui sono destinate.

Per ciò che attiene alla repressione delle attività illegali, del contrabbando e di ogni altro reato, ciascun Paese applicherà le sue proprie leggi nella parte della Zona che si trova nel proprio territorio. Le competenti Autorità delle due Parti collaboreranno tra loro per attuare tale repressione.

Articolo 5

I rapporti di lavoro e le questioni fiscali e di cambio relativi agli stabilimenti situati nella Zona, sono sottoposti alla legislazione dello Stato in cui ha sede l'impresa da cui dipendono detti stabilimenti.

Il controllo dell'osservanza delle disposizioni in vigore nella materia summenzionata è di competenza delle autorità dello Stato di cui viene applicata la legislazione.

Articolo 6

I diritti reali sui beni immobili situati nella Zona saranno retti dalla legislazione dello Stato sul territorio del quale sono situati gli immobili stessi.

I diritti sui beni mobili sono sottoposti alla legislazione dello Stato in cui ha sede l'impresa da cui dipende lo stabilimento.

Articolo 7

La Zona è amministrata da un Comitato misto italo-jugoslavo costituito da tre rappresentanti dell'«Ente Zona Industriale di Trieste» e da un numero uguale di rappresentanti del corrispondente organismo jugoslavo.

A questo Comitato sono conferite le attribuzioni seguenti:

- a) proporre alle competenti autorità dei due Paesi il piano urbanistico della Zona, elaborarlo e curare la sua realizzazione nei modi e con i mezzi ritenuti più opportuni;
- b) esercitare gli altri compiti previsti dal presente Protocollo e dalle sue disposizioni aggiuntive;
- c) esercitare gli altri controlli che gli saranno affidati di comune accordo dall'«Ente Zona Industriale di Trieste» e dal corrispondente organismo jugoslavo nel quadro delle loro rispettive competenze.

Articolo 8

I due Governi faciliteranno la realizzazione della Zona adottando, ciascuno sul proprio territorio, tutte le misure di propria competenza affinché gli organi responsabili assicurino alla Zona l'approvvigionamento di acqua, di energia elettrica e di gas, ed inoltre le telecomunicazioni ed il collegamento stradale e ferroviario della Zona con le linee di comunicazione nazionali.

Articolo 9

I cittadini delle due Parti contraenti avranno pari diritto all'impiego negli stabilimenti industriali esistenti nella Zona.

Articolo 10

La circolazione delle persone all'interno della Zona attraverso la frontiera di Stato tra Italia e Jugoslavia è libera.

Articolo 11

Le disposizioni aggiuntive necessarie al funzionamento della Zona verranno adottate con atti separati.

Articolo 12

All'interno della Zona, le lingue italiana e slovena saranno su un piano di uguaglianza. Le modalità del loro impiego saranno indicate dal Comitato misto italo-jugoslavo previsto all'articolo 7 del presente Protocollo.

Articolo 13

Ogni questione che non sia regolata dal presente Protocollo o dalle sue disposizioni aggiuntive sarà sottoposto alla legislazione nazionale dei territori rispettivi delle due Parti.

Articolo 14

Il presente Protocollo è valido per una durata di trenta anni a partire dalla data della sua entrata in vigore e sarà tacitamente rinnovato per tacita riconduzione per periodi successivi di cinque anni.

Ciascuna Parte potrà denunciare il presente Protocollo alla scadenza del periodo di trenta anni dandone all'altra Parte un preavviso di tre anni. Se la validità del presente Protocollo sarà stata prorogata, ciascuna Parte potrà denunciarlo allo spirare di ciascun periodo di cinque anni, dandone all'altra Parte un preavviso di almeno un anno. Fatto a Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975 in doppio originale in lingua francese.

*per il Governo della Repubblica Italiana: M. Rumor
per il Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia: M. Minic*

Allegato II

Si omette la carta geografica con il tracciato indicativo della strada di cui all'ari. 6, primo comma, del presente Trattato.

Allegato III

Il Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica Italiana

Osimo (Ancona), 10 novembre 1975

Signor Ministro,

riferendomi all'articolo 6, ultimo comma, dell'Accordo sulla promozione della cooperazione economica tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, firmato in data odierna, ho l'onore di comunicarLe quanto segue:

La costruzione di una strada equivalente a quella che collega, al momento attuale, i villaggi jugoslavi di Ravne (Raune di Luico) e di Kambresco (Cambresco), il tracciato indicativo della quale figura in allegato a questa lettera, sarà finanziata dal Governo Italiano.

La strada del Sabotino sarà costruita dal Governo Italiano.

Voglia gradire, Signor Ministro, le assicurazioni della mia alta considerazione.

M. Rumor

S.E. il Signor Milos Minic

Vice Presidente del Consiglio esecutivo federale

e Segretario federale per gli Affari Esteri

della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia

(Si omette la carta topografica dell'allegato.)

Il Vice Presidente del Consiglio esecutivo federale
e Segretario federale per gli Affari Esteri
della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia

Osimo (Ancona), 10 novembre 1975

Signor Ministro,

ho l'onore di comunicare che ho preso nota della Sua lettera del seguente tenore:

“Riferendomi all'articolo 6, ultimo comma, dell'Accordo sulla promozione della cooperazione economica tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, firmato in data odierna, ho l'onore di comunicarLe quanto segue:

La costruzione di una strada equivalente a quella che collega, al momento attuale, i villaggi jugoslavi di Ravne (Raune di Luico) e di Kambresco (Cambresco), il tracciato indicativo della quale figura in allegato a questa lettera, sarà finanziata dal Governo Italiano.

La strada del Sabotino sarà costruita dal Governo Italiano.”

Ho l'onore di confermarLe l'accordo del mio Governo su quanto precede.

Voglia gradire, Signor Ministro, le assicurazioni della mia alta considerazione.

M. Minic

S.E. il Signor Mariano Rumor
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica Italiana

(Si omette la carta topografica dell'allegato.)

Allegato IV

Il Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica Italiana

Osimo (Ancona), 10 novembre 1975

Signor Ministro,

poiché l'Accordo sulla promozione della cooperazione economica tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia firmato in data odierna non comporta alcuna modifica agli Accordi, Trattati e Convenzioni tra i nostri due Paesi in questa materia, i due Governi, per quanto concerne i seguenti Accordi:

- 1) Accordo fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia concernente il piccolo traffico tra la zona di frontiera di Trieste da una parte e quella di Buje, Capodistria, Sesana e Nova Gorica dall'altra, firmato a Roma il 31 marzo 1955⁹;
- 2) Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia concernente il piccolo traffico tra le regioni di frontiera di Gorizia-Udine e quella di Sesana-Nova Gorica-Tolmino, firmato a Roma il 31 marzo 1955; e
- 3) Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia regolante la circolazione delle persone come pure il traffico su strada e marittimo e la circolazione tra le regioni di frontiera, firmato a Udine il 31 ottobre 1962¹⁰,

quali essi sono in vigore, riconoscono che essi sono conformi alle finalità indicate nel preambolo dell'Accordo sopramenzionato e confermano la loro intenzione di mantenerli in vigore per l'avvenire e di migliorarli secondo necessità, in conformità allo spirito dell'articolo 9 dell'Accordo che è stato firmato in data odierna.

Voglia gradire, Signor Ministro, le assicurazioni della mia alta considerazione.

M. Rumor

S.E. il Signor Milos Minic
Vice Presidente del Consiglio esecutivo federale
e Segretario federale per gli Affari Esteri
della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia

Il Vice Presidente del Consiglio esecutivo federale
e Segretario federale per gli Affari Esteri
della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia

Osimo (Ancona), 10 novembre 1975

Signor Ministro,

poiché l'Accordo sulla promozione della cooperazione economica tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia firmato in data odierna non comporta alcuna modifica agli Accordi, Trattati e Convenzioni tra i nostri due Paesi in questa materia, i due Governi, per quanto concerne i seguenti Accordi:

- 1) Accordo fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia concernente il piccolo traffico tra la zona di frontiera di Trieste da una parte e quella di Buje, Capodistria, Sesana e Nova Gorica dall'altra, firmato a Roma il 31 marzo 1955;
- 2) Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia concernente il piccolo traffico tra le regioni di frontiera di Gorizia-Udine e quella di Sesana-Nova Gorica-Tolmino, firmato a Roma il 31 marzo 1955; e

⁹ Legge 4 ottobre 1966, n. 877 "Approvazione ed esecuzione dello scambio di note fra l'Italia e la Jugoslavia effettuato a Belgrado il 25 aprile 1964 in relazione all'Accordo del 31 marzo 1955 sugli scambi locali tra le zone limitrofe di Trieste da una parte e di Buje, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia dall'altra e sulle facilitazioni doganali per le merci comprese nelle liste C e D" (GU n.272 del 31.10.1966).

¹⁰ Legge 26 maggio 1965, n.920 "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e la Jugoslavia per il regolamento del traffico di persone, nonché dei trasporti e delle comunicazioni terrestri e marittime tra le aree limitrofe, concluso ad Udine il 31 ottobre 1962" (s.o. alla GU n.192 del 02.08.1965).

3) Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia regolante la circolazione delle persone come pure il traffico su strada e marittimo e la circolazione tra le regioni di frontiera, firmato a Udine il 31 ottobre 1962,

quali essi sono in vigore, riconoscono che essi sono conformi alle finalità indicate nel preambolo dell'Accordo sopramenzionato e confermano la loro intenzione di mantenerli in vigore per l'avvenire e di migliorarli secondo necessità, in conformità allo spirito dell'articolo 9 dell'Accordo che è stato firmato in data odierna.

Voglia gradire, Signor Ministro, le assicurazioni della mia alta considerazione.

M. Minic

*S.E. il Signor Mariano Rumor
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica Italiana*

Atto finale

Al termine dei negoziati tra le delegazioni della Repubblica Italiana e della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, i Plenipotenziari dei due Governi hanno firmato oggi a Osimo (Ancona):

1. Un trattato tra i due Paesi con dieci Allegati;
2. Un Accordo sulla promozione della cooperazione economica tra i due Paesi con quattro Allegati.

I due Accordi saranno ratificati secondo le procedure costituzionali in vigore nei due Paesi nel più breve tempo. Gli strumenti di ratifica dei due Accordi saranno scambiati alla stessa data, ed i due Accordi entreranno in vigore simultaneamente il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica.

Fatto a Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975 in doppio originale in lingua francese.

Rumor – Minic

Il Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica Italiana

Osimo (Ancona), 10 novembre 1975

Signor Ministro,

riferendomi all'articolo 3 del Trattato firmato oggi tra i nostri due Paesi, ed in deroga a quanto ivi previsto, ho l'onore di comunicare a V.E. quanto segue:

Le persone che, in base allo scambio di lettere in materia di cittadinanza, ricevono il congedo dalla cittadinanza jugoslava e si trasferiscono in Italia, sono considerate, nei confronti della legislazione italiana, come se non avessero perduto la cittadinanza italiana.

Voglia gradire, Signor Ministro, le assicurazioni della mia alta considerazione.

M. Rumor

*S.E. il Signor Milos Minic
Vice Presidente del Consiglio esecutivo federale
e Segretario federale per gli Affari Esteri
della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia*

Il Vice Presidente del Consiglio esecutivo federale
e Segretario federale per gli Affari Esteri
della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia

Osimo (Ancona), 10 novembre 1975

Signor Ministro,

ho l'onore di confermare di aver ricevuto la lettera di V.E. del seguente tenore:

“Riferendomi all'articolo 3 del Trattato firmato oggi tra i nostri due Paesi, ed in deroga a quanto ivi previsto, ho l'onore di comunicare a V.E. quanto segue:

Le persone che, in base allo scambio di lettere in materia di cittadinanza, ricevono il congedo dalla cittadinanza jugoslava e si trasferiscono in Italia, sono considerate, nei confronti della legislazione italiana, come se non avessero perduto la cittadinanza italiana.”

Ho l'onore di comunicarLe che il mio Governo non ha obiezioni da formulare a quanto precede.

Voglia gradire, Signor Ministro, le assicurazioni della mia alta considerazione.

M. Minic

*S.E. il Signor Mariano Rumor
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica Italiana*

Scambi di lettere effettuati in occasione della firma delle intese di Osimo

In occasione della firma delle Intese di Osimo vi è stato infine uno scambio di lettere tra il Ministro degli Esteri della Repubblica Italiana, Rumor e il Vice Presidente del Consiglio Esecutivo Federale e Segretario Federale per gli Affari Esteri della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, Minic, datate 10 novembre 1975, comprendenti i seguenti testi:

- 1) con uno scambio di lettere in relazione all'art.3 del Trattato, si statuisce che le persone le quali in forza degli Accordi ricevono lo svincolo dalla cittadinanza jugoslava e si trasferiscono in Italia, sono considerate, nei confronti della legislazione italiana, come se non avessero perduto la cittadinanza italiana;
- 2) un altro scambio di lettere prevede che i due Governi stipolino un Accordo sul riconoscimento dei diplomi universitari e che i relativi negoziati abbiano inizio entro sei mesi;
- 3) un terzo scambio di lettere stabilisce che entro lo stesso termine verranno nominate delegazioni incaricate di esaminare le questioni concernenti i beni culturali, le opere d'arte, gli archivi ed i libri del catasto e fondiari relativi al territorio di cui all'articolo 21 del Trattato di Pace con l'Italia del 10 febbraio 1947. Le delegazioni si occuperanno anche, per quanto riguarda gli archivi ed i libri del catasto e fondiari, delle residue questioni concernenti il territorio ceduto dall'Italia alla Jugoslavia in virtù del citato Trattato di Pace;
- 4) infine, con un quarto scambio di lettere, si è convenuto di aprire un valico internazionale di prima categoria a S. Andrea ed uno di seconda categoria a Gorizia sulla via Monte S. Gabriele.



Planimetria in cui è evidenziata l'area su cui avrebbe dovuto essere costituita la zona franca promossa dal Trattato di Osimo [tratta da "Trattati e Convenzioni - Osimo, 10 novembre 1975" -ed. Tipografia riservata del Ministero degli Affari Esteri- Roma 1976].